

Roma, /Ages/gd  
Prot. n.

AI COMUNE  
Segreteria Comunale

e, p.c. al Responsabile della  
Sezione

**oggetto: quesito in materia di tassazione rimborso spese di viaggio ai Segretari titolari di sedi convenzionate.**

Si fa riferimento alla nota fax prot. n. dello trasmessa dalla sezione regionale dell'Agazia, ed acquisita in ricezione al prot. n. in pari data, con cui si richiede il parere in merito alla tassazione dei rimborsi delle spese di viaggio al segretario titolare di sedi convenzionate, richiesto dalla segreteria comunale in indirizzo.

A tal proposito, si richiama l'art. 48 del D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986 e s.m.i., relativo alla determinazione del reddito di lavoro dipendente, nello specifico comma 5°, in base al quale il rimborso delle spese di viaggio concorre a formare reddito di lavoro e pertanto va tassato, quando non è previsto il rimborso analitico delle spese sostenute per trasferte e missioni fuori dal territorio comunale.

Premesso ciò, a parere dello scrivente, si sostiene che in tutti gli spostamenti che il segretario titolare di sedi convenzionate deve operare (residenza – comune capofila, residenza – comune secondario, da comune a comune), si rientra nel normale percorso lavorativo, adattato alla fattispecie de quo, e deve essere effettuata la tassazione del rimborso delle spese di viaggio nelle ipotesi in cui questo ultimo viene riconosciuto, diversamente da quanto si verifica per le trasferte o missioni in località diversa sia dalla dimora abituale che dalla ordinaria sede di servizio, che comportano, oltre al rimborso delle spese di viaggio, anche quello delle spese di alloggio e vitto e la corresponsione di una indennità di trasferta.

Una diversa interpretazione, sarebbe poco ragionevole in quanto creerebbe una disparità di trattamento rispetto all'ipotesi, simile sotto il profilo che si sta esaminando, del segretario in disponibilità incaricato di reggenze e supplenze, per il quale l'Agazia in passato ha sostenuto, sulla base di un parere professionale fornito da uno Studio Associato di consulenza tributaria e legale, la tassazione delle spese sostenute per recarsi giornalmente sul luogo di lavoro.

Non è, infatti, in discussione che la sede dell'ufficio o posto di lavoro per i segretari titolari di segreterie convenzionate, da prendere come riferimento per la determinazione sia della trasferta che del normale percorso lavorativo, coincida con tutti i comuni consorziati.

Si richiamano, per completezza, le principali disposizioni che argomentano in subjecta materia, ovvero l'art. 10 del D.P.R. 465/97 che dispone ...“*al segretario titolare di sedi convenzionate spetta il rimborso delle spese di viaggio per recarsi da uno all'altro dei comuni*”, e l'art. 45 del vigente CCNL di categoria, sottoscritto in data 16.05.2001, che al

comma 2° prevede che... *“al segretario titolare di segreterie convenzionate, per l'accesso alle diverse sedi, spetta il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentabili”*.

Un cordiale saluto.

AV

IL DIRETTORE GENERALE  
Avv. Moreno Morando